

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRARI

Seduta del 08/07/2021

### FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

- è titolare di n.2 buoni della serie Q/P;
- alla scadenza del trentesimo anno portavano all'incasso ciascuno dei predetti buoni;
- l'intermediario ha rimborsato un importo totale sensibilmente inferiore a quello effettivamente dovuto;
- l'intermediario riscontrava il reclamo, disponendo a favore delle Clienti una somma integrativa pari ad Euro 9.481,14 ma ritenuta non congrua dalle ricorrenti in quanto mancherebbe ulteriore somma di Euro 4.317,75 a conguaglio.

Non sono pervenute controdeduzioni da parte dell'intermediario.



## **DIRITTO**

Il D.M. del Ministero del Tesoro n. 148 del 13/06/1986 ha esteso il regime dei tassi della serie "Q" alle serie emesse in precedenza a condizione che i relativi buoni fossero stati sottoscritti entro il 30/06/1986; l'indirizzo dei Collegi pertanto, è rivolto a "non accogliere" i ricorsi ammettendo che le condizioni del contratto possono modificarsi (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione dei titoli (cfr. Collegio di Coordinamento Decisione 5675/2013).

Tuttavia, in merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo anche per il periodo dal 21° al 30° anno, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142/20 ha stabilito quanto segue: da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

La domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA